

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°88/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che presso la Stazione Marittima del Porto di Trieste scalerà la M/n Msc Poesia nel periodo dal 6 all'8 novembre 2012;

tenuto conto che per il motivo sopra esposto è previsto un flusso considerevole di mezzi a seguito dei passeggeri destinati all'imbarco sulla suddetta Motonave, nonché di ospiti in visita;

tenuto conto della richiesta della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. di data 30 ottobre 2012, tesa ad ottenere la disponibilità dell'area demaniale marittima sita alla radice del Molo F.lli Bandiera destinata ad area di parcheggio, di cui la suddetta società è concessionaria degli stalli a pagamento, per riservarla alla sosta dei mezzi dei passeggeri e degli ospiti della M/m Msc Poesia;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 31.10.2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima sita alla radice del Molo F.lli Bandiera e destinata a zona di sosta a pagamento, indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 06.00 alle ore 12.00 del 7 novembre 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 12.00 del 7 novembre 2012 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2012 o a fine esigenze della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b), nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli della Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.,
- ai veicoli a seguito dei crocieristi ed degli ospiti della M/n Msc Poesia autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. o altri dalla stessa autorizzati,
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi dei componenti del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste,
- ai mezzi del personale dell'Autorità Marittima residente presso il Molo F.lli Bandiera (n.civ. 1/1),
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

Art. 2 – La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

2.1 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui agli Artt.1 lettera b) e 2 lettera b), dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

2.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela alle persone gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze dell’area in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della Trieste Terminal Passeggeri o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.5 – osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

02 NOV. 2012

AUTORIZZAZIONE
AUTORITÀ PORTUALE
dotto/ssa

